

Bruxelles, 18.3.2016  
COM(2016) 156 final

2016/0085 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sul progetto di decisione n. 1/2016 del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus<sup>1</sup> è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. L'accordo è stato successivamente aggiornato dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto<sup>2</sup>. Quest'ultimo ha altresì adottato la raccomandazione n. 1/2011 relativa all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus<sup>3</sup>.

È giunto il momento di aggiornare nuovamente l'accordo e incorporare gli atti che non vi sono stati ancora integrati, in particolare gli atti successivi a quelli contemplati nella decisione n. 1/2011 del comitato misto.

La presente proposta di decisione del Consiglio ha lo scopo di definire la posizione dell'Unione sul progetto di decisione n. 1/2016 del comitato misto istituito nel quadro dell'articolo 23 dell'accordo Interbus.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'aggiornamento legislativo è coerente con la politica dei trasporti dell'UE poiché in pratica estende alle parti contraenti diverse dall'Unione europea<sup>4</sup> l'applicazione della più recente legislazione dell'UE sul trasporto di passeggeri pertinente al settore, migliorando di conseguenza la sicurezza stradale, i controlli tecnici e le condizioni sociali dei conducenti per quanto riguarda le operazioni di trasporto che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

Al fine di garantire, nel contesto di tali operazioni, l'applicazione di regole comuni, in particolare nei settori di cui sopra, è fondamentale che la legislazione dell'UE non ancora incorporata sia inserita nella prevista decisione del comitato misto.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'aggiornamento legislativo proposto è coerente con la politica di vicinato e le relazioni esterne dell'UE.

Il progetto di decisione del comitato misto di cui all'allegato è pienamente in linea con accordi quali gli accordi di unione doganale e di preadesione e gli accordi di associazione e ha lo scopo di aggiornare il quadro normativo entro il quale i paesi vicini all'UE accedono al mercato del trasporto passeggeri dell'UE (e viceversa).

---

<sup>1</sup> GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.

<sup>2</sup> GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38.

<sup>3</sup> GU L 8 del 12.2.2012, pag. 46.

<sup>4</sup> Le parti contraenti dell'accordo Interbus sono UE, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Turchia e Ucraina.

## **2. ELEMENTI GIURIDICI**

- **Base giuridica**

Non essendovi un conferimento di competenze alla Commissione a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)<sup>5</sup>, la base giuridica è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE in combinato disposto con la base giuridica sostanziale, vale a dire l'articolo 91 del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La posizione dell'Unione in quanto parte dell'accordo può essere adottata soltanto dall'Unione stessa, che ha pertanto competenza esclusiva in materia.

- **Proporzionalità**

La prevista decisione del comitato misto si limita ad incorporare nell'accordo la legislazione dell'UE esistente; ciò è necessario per adattare alle norme dell'UE le norme applicabili nel quadro dell'accordo, in particolare per quanto concerne le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, le condizioni tecniche applicabili ai veicoli e le disposizioni in materia sociale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede quale strumento applicabile una decisione del Consiglio.

## **3. RICORSO AL PARERE DEGLI ESPERTI E VALUTAZIONE D'IMPATTO / SEMPLIFICAZIONE**

- **Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto**

La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto né si è avvalsa di esperti esterni. L'UE applica già la legislazione che si propone di incorporare nell'accordo Interbus affinché sia applicata a tutte le operazioni realizzate nell'ambito di tale accordo.

L'incorporazione dell'*acquis* vigente dell'Unione non modifica i diritti di traffico esistenti nell'ambito dell'accordo. Essa avrà un impatto positivo sulle condizioni tecniche, economiche e sociali in cui si svolgono le pertinenti operazioni.

- **Semplificazione**

L'adeguamento all'*acquis* dell'UE delle norme applicabili alle operazioni effettuate nel quadro dell'accordo semplificherà lo svolgimento di tali operazioni.

Come in passato gli operatori possono essere PMI con una flotta limitata di autobus o società più grandi con flotte più ampie.

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto dovrebbe essere abrogata a seguito dell'inserimento nell'accordo della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità<sup>6</sup>. Detta direttiva contiene un modello di relazione di controllo tecnico su strada che prevede un elenco dei punti di controllo simile a quello proposto dal

---

<sup>5</sup> Cfr. l'articolo 3 della decisione 2002/917/CE del Consiglio (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

<sup>6</sup> GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1.

comitato misto nella sua raccomandazione n. 1/2011. Alcuni atti dell'Unione citati nella raccomandazione sono inoltre obsoleti.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta di decisione del Consiglio definisce le basi della posizione dell'Unione in seno al comitato misto istituito nel quadro dell'articolo 23 dell'accordo Interbus.

Il progetto di decisione del comitato misto di cui all'allegato tiene conto degli atti adottati dall'Unione fino a giugno 2015.

In particolare ha lo scopo di adattare:

- le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo;
- le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo;
- le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2, articoli 1 e 2, dell'accordo;
- il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo;
- il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati di cui all'allegato 5 dell'accordo e
- il modello di dichiarazione concernente l'articolo 4 e l'allegato 1.

Esso prevede inoltre l'abrogazione della raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sul progetto di decisione n. 1/2016 del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
- (2) L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione nell'accordo Interbus, introdotto dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto<sup>7</sup>, tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È giunto il momento di incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.
- (3) In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1 relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.
- (4) La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto<sup>8</sup> introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus. Tale raccomandazione è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata,

---

<sup>7</sup> GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38.

<sup>8</sup> GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46.

- (5) La posizione dell'Unione quale esposta nella presente decisione dovrebbe essere adottata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione dell'Unione in seno al comitato misto istituito nel quadro dell'articolo 23 dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è di acconsentire all'adozione del progetto di decisione del comitato misto allegato.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*